

UNIONE RUBICONE E MARE
(Provincia di Forlì - Cesena)

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE**

**FRA I COMUNI DI BORGHI, RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE E
SAVIGNANO SUL RUBICONE E L'UNIONE RUBICONE E MARE A SEGUITO DEL
RECESSO DEL COMUNE DI GATTEO.**

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di novembre, con la presente scrittura privata, redatta in modalità informatica, sottoscritta con firme digitali e da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

l'Unione Rubicone e Mare in persona del Presidente *pro tempore*, Filippo Giovannini, domiciliato per la sua carica presso l'Unione Rubicone e Mare, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante in forza della delibera di Giunta Unione n. 120 del 30/12/2021

E

- **il Comune di Borghi** in persona del Sindaco *pro tempore*, Silverio Zabberoni, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Borghi, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 10 del 05/06/2019;

- **il Comune di Roncofreddo** in persona del Sindaco *pro tempore*, Sara Bartolini, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Roncofreddo, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 23 del 14/06/2019;

- **il Comune di Savignano sul Rubicone** in persona del Vice Sindaco *pro tempore*, Nicola Dellapasqua domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Rubicone. il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 26 del 27/06/2019;

- **il Comune di Sogliano al Rubicone** in persona del Sindaco *pro tempore*, Tania Bocchini, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Sogliano al Rubicone, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 39 del 16/10/2021;

Premesso che:

- con atto costitutivo in data 1 aprile 2014 repertorio n. 64, i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone hanno costituito l'Unione Rubicone e Mare, a seguito dell'adesione all'Unione dei Comuni del Rubicone già costituita dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e ss.mm e ii e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i Comuni di Gatteo e Savignano sul Rubicone, con Convenzione rep. 1/2006 del 23 maggio 2006, hanno conferito all'Unione Rubicone e Mare (già Unione Comuni del Rubicone) le funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale con decorrenza dal 1 luglio 2006;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane entro il 31 dicembre 2015;
- i comuni di Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e l'Unione Rubicone e Mare hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione Rubicone e Mare, la funzione in oggetto con decorrenza dal 1 luglio 2015;
- i Comuni di Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Savignano sul Rubicone, appartenenti all'Unione, e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione Rubicone e mare delle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale del servizio sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Rilevato che:

- con delibera di Consiglio n. 27 del 29/07/2021 il Comune di Gatteo ha manifestato la volontà di recedere dalla convenzione rep. 1/2006 del 23 maggio 2006 con la quale conferiva all'Unione Rubicone e Mare (già Unione Comuni del Rubicone) le funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale e reso effettivo il recesso con decorrenza dal 01.04.2022;

Considerato che i Comuni di Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone hanno invece manifestato con gli atti sotto indicati la volontà di confermare il conferimento delle funzioni di Polizia Locale all'Unione Rubicone e Mare,

- deliberazione consiliare n. 10 del 28/06/2023 Comune di Borghi
- deliberazione consiliare n. 42 del 25/07/2023 Comune di Roncofreddo
- deliberazione consiliare n. 48 del 13/09/2023 Comune di Savignano sul Rubicone
- deliberazione consiliare n. 25 del 11/07/2023 Comune di Sogliano al Rubicone;

Ritenuto opportuno pertanto revisionare le precedenti convenzioni per il conferimento delle funzioni di che trattasi;

Dato atto che Comuni interessati hanno approvato il presente schema di convenzione finalizzato a confermare la volontà del conferimento e a regolare i reciproci rapporti per la gestione del servizio di Polizia Locale, autorizzando i rispettivi sindaci o loro delegati alla sottoscrizione della stessa, sempre in forza degli atti sopra richiamati

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente convenzione i Comuni di Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone disciplinano i reciproci rapporti, confermando il conferimento all'Unione Rubicone e Mare, per la brevità nel prosieguo Unione, delle funzioni di Polizia Locale (art.13-bis L.R. 24/2003 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i), con il quale:

- è stato istituito il Servizio unico intercomunale di Polizia Locale dell'Unione, ai sensi della L.R. 24/2003 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8/2013;
- sono state conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di Polizia Locale definite dalla L. n. 65/1986 e dalla L.R. n. 24/2003;
- sono state trasferite le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Locale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986;

2. A titolo indicativo pertanto sono stati trasferiti all'Unione:

- a. i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b. i controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c. la tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d. la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e. la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia giudiziaria;
- f. il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g. il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- h. il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- i. accertamenti anagrafici e accertamenti connessi;

3. L'ambito funzionale del conferimento è meglio individuato nell'Allegato A) e nel regolamento del servizio e specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione, in base ai quali i Comuni aderenti hanno adeguato i propri atti organizzativi, nel rispetto di integrità e del divieto di duplicazione delle funzioni. Il Servizio di Polizia Locale può essere articolato in presidi territoriali, individuati come indicato nel successivo art. 4.

4. Il Servizio Unico di Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare è formato dagli operatori già appartenenti ai Servizi di Polizia Locale dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal personale successivamente assunto dall'Unione, ai sensi della L. 65/86, del D.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 24/2003 e ss mm e ii. L.R. 8/2013;

5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 5, i compiti che

la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali ed ai Consigli Comunali sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2 – FINALITÀ' DEL SERVIZIO ASSOCIATO

1. La gestione associata del Servizio unico intercomunale di Polizia Locale è finalizzata a garantire:

- a) la presenza costante e giornaliera sul territorio delle forze del Servizio unico per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- b) le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
- c) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- d) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;
- e) la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.
- f) coordinamento delle associazioni di volontariato al fine di garantire un miglior controllo del territorio, tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini, specialmente durante le manifestazioni, gli eventi civili e religiosi.

ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la L. n. 65/1986 e la L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii fanno relativamente alle funzioni di Polizia Locale si intende esteso al territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione.

ART. 4 – SEDE

1. La struttura associata ha assunto la denominazione di "Servizio Unico di Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare".

2. La sede del Servizio Unico è a Savignano sul Rubicone.

Ai sensi dell'art. 1, c. 3, della presente convenzione è istituito un ulteriore presidio presso il Comune di Sogliano al Rubicone.

Gli orari di apertura del presidio saranno stabiliti dalla Giunta dell'Unione Rubicone Mare. Il suddetto presidio è istituito al fine di garantire un servizio di front-office e migliorare il pattugliamento del territorio dei Comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo, secondo le finalità indicate all'art. 2 della presente convenzione.

3. Ulteriori eventuali distaccamenti, presidi e uffici possono essere definiti dalla Giunta dell'Unione anche in relazione al personale in servizio ed alle opportunità logistiche, per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili e

su proposta del Comandante.

Art. 5 – TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione è avvenuto per i Comuni sottoscrittori a far data dalla sottoscrizione delle precedenti convenzioni;

2. Dalla data di cui al comma 1 l'Unione è subentrata ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dai Comuni conferenti, nonché gli atti di natura politica.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «ufficiale di governo» (art. 54 TUEL).

4. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della L.R. n. 21/2012 e dell'art. 17 dello Statuto dell'Unione.

5. Il conferimento delle funzioni è stato integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che siano residue in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 8 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti articoli della presente convenzione.

8. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni, ma all'Unione.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 6 – DOTAZIONE ORGANICA

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati

dall'art.32 c.5 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato è avvenuto da parte dei Comuni conferenti, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e ha comportato il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

Il personale trasferito è stato assegnato definitivamente al Servizio unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione è subentrata ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 5, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. Con il regolamento, approvato con delibera di Giunta dell'Unione, con delibera n 18 del 06/03/2019 sono stati definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Unico in conformità alle disposizioni di cui alla L.65/1986, dalla L.R. n. 24/2003 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio unico intercomunale vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione.

7. La dotazione organica dovrà tendere all'adeguamento ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

8. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti, la produttività sono stati e sono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

ART. 7 -PROVENTI DA SANZIONI

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada accertati dal Servizio Unico sono introitati dall'Unione e trasferiti ai Comuni con lo stesso criterio adottato per la ripartizione delle spese al fine di destinarli in applicazione dell'art. 208 del codice della strada.

3. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi al codice della strada rilevati dal Servizio Unico e da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo, sono introitati dal Comune ove la violazione è stata accertata, ad eccezione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di rifiuti

urbani, come previsto dall'art. 16 del Regolamento SGRU approvato da ATERSIR, per le quali invece è competente l'Unione e che sono ripartite secondo i criteri di cui al precedente comma 2.

Art. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le spese per l'utilizzo del personale del Servizio Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene con i seguenti criteri:

a) il riparto della spesa a carico dei Comuni viene determinata detraendo le entrate non vincolate da proventi delle sanzioni al codice della strada;

b) una volta determinata la spesa complessiva a carico degli Enti questa viene ripartita tenendo conto degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, dei posti letto turistici, nonché della dotazione organica rispettosa degli standard regionali. Ovvero, tenendo conto dei tre criteri previsti, la spesa viene così ripartita:

- i due terzi della spesa tiene conto della somma degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e dei posti letti turistici. Il dato degli abitanti e il dato riferito ai posti letto turistici vengono aggiornati annualmente.

- un terzo della spesa viene ripartita in base alla dimensione della dotazione organica ottimale, così come definita dagli standard regionali riferiti ai Corpi di polizia locale, di cui alla Legge Regionale n. 24/2003 e ss.mm.ii. e DGR n. 2071/2013.

I criteri stabiliti, possono essere modificati da parte della Giunta, qualora vi sia la preventiva intesa di tutti i Comuni sottoscrittori.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del Servizio unico intercomunale avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta

dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di 20 giorni prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Il bilancio del Servizio unico intercomunale è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati, i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico- amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 9 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione dalla data del conferimento di cui all'art 5 c. 1 esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, è avvenuto e potrà avvenire sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, sono e devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Servizio Unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione. I beni acquistati dal Servizio unico durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Servizio unico prima dell'inizio delle attività.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, pur restando di proprietà dei Comuni, vengono assegnate in comodato d'uso all'Unione che avrà a carico le relative spese.

ART. 10 - ARMAMENTO

1. Il personale del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art. 5, c. 5 della Legge 65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Servizio che verrà approvato dall'Unione.

2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Servizio unico è coincidente con quello di cui all'art. 3 c. 1 della presente convenzione.

ART. 11 – VIDEOSORVEGLIANZA

1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale Radio Operativa installata presso la sede del Servizio Unico con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriore telecamere, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni di Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone hanno delegato e confermano tale delega, mediante la presente convenzione, all'Unione Rubicone e Mare, all'acquisto, all'installazione, gestione e manutenzione di videocamere di sorveglianza sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia Locale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa, ove possibile, riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.

2. La responsabilità in merito all'individuazione dei punti di installazione e delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss mm e ii) e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai Comuni.

3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo all'Unione per il tramite del Servizio di Polizia Locale.

4. Le spese relative all'acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza vengono effettuate dal Servizio di Polizia Locale con le risorse finanziarie messe a disposizione dai Comuni, in deroga a quanto previsto all'articolo 8 comma 4 della presente convenzione.

5. I Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente all'Unione l'ubicazione sul proprio territorio delle telecamere di cui si chiede l'installazione, garantendo che l'individuazione dei punti di ripresa e le finalità siano state effettuate nel rispetto della normativa vigente citata al comma 2.

6. Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione collabora in stretta sinergia con i Comuni per la realizzazione dei progetti di videosorveglianza di ciascuno di essi, informando e condividendo con il Comune interessato le soluzioni che si intendono adottare e porre in essere al fine di garantirne la migliore attuazione;

7. L'Unione, per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati, ha adottato apposito regolamento.

ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e ha durata indeterminata come previsto dallo Statuto dell'Unione;

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti

nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, secondo le peculiarità previste dall'articolo successivo con riferimento alla Polizia Locale.

ART. 13 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ' DEL SERVIZIO UNICO

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Il monitoraggio periodico dell'andamento del servizio è di competenza dei Sindaci dei Comuni aderenti e del Presidente dell'Unione o suo delegato, attraverso incontri trimestrali con il Comandante per l'illustrazione dei servizi effettuati nell'intero ambito territoriale.

Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Servizio unico, eventualmente riscontrate a seguito degli incontri di cui sopra, è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e rimodulazione del servizio sulla base delle esigenze e problematiche riscontrate dai Sindaci aderenti alla presente convenzione.

3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione è l'autorità alla quale il Comandante del Servizio Unico Intercomunale della Polizia Locale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora il conferimento della funzione di Polizia Locale sia avvenuto solo per una parte dei Comuni costituenti l'Unione ed il Presidente dell'Unione non sia uno dei Sindaci interessati dal conferimento, le funzioni relative alla Polizia Locale vengono delegate dal Presidente ad uno dei Sindaci degli enti conferenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante del Servizio.

5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Locale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è previsto un Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.

6. Il sistema direzionale dell'attività del Servizio Unico è così articolato:

Il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato impartiscono apposite direttive al Comandante, il quale è responsabile della gestione delle risorse assegnate al servizio, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo;

La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione.

In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto con il Comandante del Corpo;
- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi;

7. Il Comandante del Servizio Unico, nominato dal Presidente, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:

- dar seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;
- garantire nel territorio dei comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo la presenza attraverso l'apertura del presidio presso la sede stabilita dai Sindaci conferenti e la realizzazione del servizio di pattugliamento nella misura e con le modalità che saranno concordate fra il Comandante ed i Sindaci dei Comuni conferenti, in base alle caratteristiche del Servizio ed alla dotazione organica e salvo emergenze;

8. Il Comandante risponde direttamente al Presidente e/o al Sindaco delegato delle funzioni a lui attribuite.

ART. 14 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Il recesso unilaterale è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi e comunicarsi all'Unione entro il 30 giugno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consiliare adottata.

3. L'Ente che recede è obbligato a farsi carico di una quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce.

La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati entro il 31 ottobre. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto).

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa necessariamente venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. Il recesso unilaterale del singolo Comune dalla presente convenzione determina la cessazione del comando del personale eventualmente in essere, nonché il trasferimento al Comune revocante delle unità conferite dallo stesso secondo criteri che saranno definiti in apposito accordo fra i Comuni, tenuto conto che il personale proveniente dal Comune recedente avrà priorità di rientro.

6 Il recesso dalla presente convenzione comporta l'obbligo per il Comune revocante di reclutare all'interno della dotazione dell'Unione le unità di personale corrispondenti alla dotazione organica ricostituita all'interno del Comune, salvo diversi accordi fra le parti.

7. In alternativa a quanto disposto dal comma 3, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

8. Tutti i beni immobili e mobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione. E' possibile concludere accordi bonari tra il Comune revocante e l'Unione, al fine di individuare i beni mobili che saranno trasferiti all'ente locale retrocedente, garantendo, nel miglior modo possibile, la funzionalità dei servizi per entrambi gli Enti (Unione e Comune recedente) in relazione ai beni mobili in dotazione al momento del recesso da parte di uno degli enti conferenti.

9. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

10. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

11. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

12. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi

deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

11. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 15 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e GDPR "General Data Protection Regulation" Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101.

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi della citata normativa. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 16 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 17 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Resta in vigore il Regolamento del Servizio Unico di Polizia Locale e relativo armamento, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 26 del 02/08/2006 ed aggiornato con deliberazioni della Giunta n. 18 del 06/03/2019 e n. 36 del 11/05/2022

2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente Convenzione rep. 1/2006 del 23 maggio 2006, con la quale i Comuni di Gatteo e Savignano sul Rubicone hanno conferito all'Unione Rubicone e Mare (già Unione Comuni del Rubicone) le funzioni di Polizia Municipale;

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI

IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE